Legge regionale 14/12/2007, n. 34 - Umbria

Promozione e disciplina degli ecomusei.
Pubblicata nel B.U. Umbria 19 dicembre 2007, n. 55.

Art. 6 Comitato tecnico scientifico.

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato tecnico scientifico composto da:

a) due rappresentanti dell'amministrazione regionale con competenze specifiche nelle materie oggetto della presente legge, di cui uno con funzioni di Presidente, designati dalla Giunta regionale;

b) due esperti di comprovata professionalità in materia di storia, cultura e antropologia culturale, geografia e paesaggio e comunque nelle materie di cui alla presente legge, designati dall'Università degli Studi di Perugia;

c) tre rappresentanti designati dal Consiglio delle autonomie locali.

2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica per la durata della legislatura.

3. Il Comitato tecnico scientifico svolge i seguenti compiti:

a) elabora la proposta di disciplinare contenente i requisiti per il riconoscimento degli ecomusei stabiliti sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1, da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale[5];

b) valuta, sulla base del disciplinare previsto al comma 3, lettera a), i progetti di fattibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), al fine del riconoscimento degli ecomusei;

c) formula proposte ai soggetti che provvedono alla gestione;

d) convoca il Forum degli operatori del settore, di cui all'articolo 7;

e) elabora indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento degli ecomusei, anche al fine dell'accertamento previsto dall'articolo 4, comma 2.

4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione regionale competente in materia di ecomusei [6].

5. Il Comitato tecnico scientifico adotta un regolamento interno per il suo funzionamento e può invitare a partecipare alle proprie sedute esperti o persone direttamente interessate.

6. Il Comitato tecnico scientifico svolge le proprie funzioni a titolo gratuito[7].

7. [La misura del gettone è annualmente rideterminata sulla base dell'inflazione programmata][8].

Note:

[5]Vedi, anche, la Delib.G.R. 28 febbraio 2011, n. 175.

[6]Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 marzo 2020, n. 2, a decorrere dal 26 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «4. Le funzioni di segreteria tecnica sono affidate alla Direzione Ambiente e territorio della Regione.».

[7]Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera a), L.R. 20 marzo 2020, n. 2, a decorrere dal 26 marzo 2020 (ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «6. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico è attribuito, nei casi previsti dalla vigente normativa, un gettone di presenza la cui misura è determinata dalla Giunta regionale oltre al rimborso spese documentato.».

[8]Comma abrogato dall'art. 4, comma 1, lettera c), L.R. 20 marzo 2020, n. 2, a decorrere dal 26 marzo 2020 (ai sensi di

quanto stabilito dall'art. 9, comma 1, della medesima legge).